

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00283/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2021, proposto da:

Cristiano Angelo Sias, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Vargiu,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ambito territoriale di Sassari;
Scuola Polo Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio
Pausania,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

nei confronti

Gian Marco Atzori, Ida Pulcina ed Elettra Rita Rizzu non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) della graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - II Fascia -, pubblicata nel sito istituzionale del MIUR in data 04.09.2020, nella parte in cui non è previsto l'inserimento del Prof. Sias nella classe di concorso A048;

B) dell'elenco degli esclusi allegato al decreto del dirigente dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari, pubblicato nel sito istituzionale del MIUR in data 15.09.2020, nella parte in cui il Prof. Sias è escluso dall'inserimento nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - II Fascia -, per le classi di concorso A048 e A049;

C) del provvedimento di rigetto emesso dalla Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, in data 10 settembre 2020, avverso il reclamo presentato dal ricorrente volto all'inserimento nelle GPS Provincia di Sassari, II fascia, classe di concorso A048;

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente,

e

per l'accertamento dei requisiti e la declaratoria di inclusione del ricorrente nella graduatoria provinciale della provincia di Sassari, per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 - II Fascia -, classi di concorso A048 e A049, nella posizione effettivamente corrispondente al punteggio spettante in virtù dei titoli posseduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione scolastica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, il dott. Tito Aru;

Ritenuto:

che la piattaforma telematica utilizzata dall'amministrazione scolastica, secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (art. 7, comma 1), determinava l'attribuzione di un punteggio in base alle dichiarazioni fatte dal candidato;

che la procedura informatica costituiva l'unica modalità di presentazione delle istanze ai fini del loro inserimento in graduatoria;

che, ai fini dell'inserimento in graduatoria, l'Amministrazione doveva quindi tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e che l'unico intervento possibile da parte dell'amministrazione, ferme restando le dichiarazioni dell'interessato, consisteva nella verifica della coerenza della dichiarazione stessa con il punteggio attribuito;

che, nella specie, l'esclusione del ricorrente è stata determinata dall'insussistenza del requisito del "*precedente inserimento in graduatoria*" (in quanto il requisito del possesso dei 24 CFU, pur richiesto alternativamente dall'O.M. 60/2020, è stato solo successivamente documentato dal ricorrente);

che l'interpretazione prospettata dal ricorrente in ordine al contenuto dell'espressione "*precedente inserimento*" non appare condivisibile, dovendosi esso intendere unicamente riferito alle graduatorie di istituto vigenti per il precedente

triennio 2017-2020 giusto D.M. 374/17;

che l'invocato soccorso istruttorio non possa trovare applicazione nella procedura in questione, trattandosi di procedura concorsuale con termini perentori ove è necessario garantire, per tutti i partecipanti, i principi della par condicio e dell'autoresponsabilità, con la conseguenza che, ai fini dell'inserimento in graduatoria, come si è accennato, si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione;

che il danno prospettato, tenuto anche conto dell'imminente conclusione dell'anno scolastico, non è suscettibile di favorevole considerazione e che il ricorrente potrà, se del caso, presentare domanda di prelievo per una sollecita trattazione nel merito del ricorso;

che, per gli esposti motivi, la domanda cautelare non può essere accolta;

che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio;

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto che il ricorrente era in possesso dei 24 CFU utili per la partecipazione alla procedura e che, come da lui sostenuto, non avrebbe potuto dichiarare nella sua domanda anche tale titolo (dopo aver dichiarato il possesso del diverso titolo costituito dall'inserimento nella precedente graduatoria), di verificare, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, se sussistono i presupposti per una rivalutazione della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO